



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 ottobre 2010
(OR. en)**

14674/10

LIMITE

**PESC 1268
COEST 302
NIS 115**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 11 agosto 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan al fine di adattare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2010) 972 definitivo.

All.: SEC(2010) 972 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2010
SEC(2010) 972 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan al fine di adattare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Turkmenistan al fine di adattare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

A. RELAZIONE

1. L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998, non è ancora entrato in vigore.
2. Poiché l'accordo è stato firmato prima dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, il 1° maggio 2004, e della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il 1° gennaio 2007, occorre redigere un protocollo all'APC per consentire ai 12 nuovi Stati membri di aderire all'accordo quando esso entrerà in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236/2003; in appresso "l'Atto di adesione"), l'adesione dei 10 nuovi Stati membri di cui sopra all'APC con il Turkmenistan deve essere approvata tramite un protocollo a tale accordo. L'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto di adesione prevede una procedura semplificata, in quanto tale protocollo deve essere concluso tra il Consiglio dell'Unione europea, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, ed il paese terzo interessato.
4. In virtù dell'autorizzazione del Consiglio del 23 ottobre 2006, la Commissione ha condotto, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un negoziato con il Turkmenistan per la conclusione di un protocollo all'APC onde tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'UE, protocollo che però non è ancora stato concluso.
5. La Commissione negozierà a nome dell'Unione europea un protocollo di adesione, tenendo debitamente conto del protocollo per l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania già negoziato, in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che ha deliberato all'unanimità, e in consultazione con un comitato

composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenterà un progetto del protocollo congiunto al Consiglio per la conclusione.

6. Per quanto riguarda il calendario, occorre che i negoziati si concludano in tempi brevi, in modo che il protocollo che adegua l'APC possa entrare in vigore al più presto, prima del completamento del processo di ratifica dell'APC.

B. RACCOMANDAZIONE

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di:

- autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, con il Turkmenistan un protocollo che adatti l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, sulla base delle direttive di negoziato allegate e tenendo in debito conto il protocollo per l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania già negoziato;
- designare il COEST quale comitato speciale, composto dai rappresentanti degli Stati membri, incaricato di assistere la Commissione nel suo compito e
- adottare le allegate direttive di negoziato.

ALLEGATO

Direttive di negoziato per l'adattamento dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

1. OBIETTIVO GENERALE

Adattamento dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan per consentire ai nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004 di aderire a questo accordo.

2. CONTENUTO DEL PROTOCOLLO

I nuovi Stati membri dell'Unione europea, che sono entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004, aderiranno all'APC con il Turkmenistan. Il protocollo comporterà gli adattamenti tecnici dell'accordo resi necessari dall'adesione di dieci nuove parti contraenti, tenendo debitamente conto del protocollo di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania già negoziato.

3. CALENDARIO

Occorre che i negoziati si concludano in tempi brevi in modo da consentire l'adozione del protocollo congiunto prima del completamento del processo di ratifica dell'APC con il Turkmenistan.